

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

La Corte d'Appello di Firenze -Prima sezione civile  
composta dai magistrati:

dr. GIULIO DE SIMONE	Presidente
dr. PIETRO MASCAGNI	Consigliere rel.
dr. ANDREA RICCUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta sub n. 1149/07 R.G. promossa da :

**[REDACTED]** quale unica erede di **[REDACTED]**  
rappresentata e difesa dall' avv. S. Murace e con domicilio eletto presso lo studio  
dell' avv. G. Caselli in Firenze via Montebello n. 76, in virtù di procura a margine  
della comparsa 19/09/2011

parte appellante

contro

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA** rappresentata e difesa dal prof. avv.  
U. Morera e dall'avv. C. Nuti, e con domicilio eletto presso lo studio della seconda  
in Firenze via Lorenzo il Magnifico 78 , in virtù di procura in calce alla copia  
notificata della citazione in appello

parte appellata

avente per oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Livorno n. 845/06 in  
data 06/06 - 27/06/2006, e trattenuta in decisione all' udienza del 06/11/2012 sulle  
seguenti

conclusioni

Parte appellante : "in riforma dell' appellata sentenza: in via principale: accertare e  
dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullare ex art. 1418 e 1469 bis n. 18 c.c., in  
relazione agli art. 21 e 23, sesto comma, del D. Lgs 58/98 (TUF), 28 e 29 del reg.



Consob 115222798, nonché in relazione agli articoli 1175, 1176 e 1375 c.c. del contratto di compravendita di obbligazioni argentine concluso con l'attore in data 24 luglio 2001 e per l'effetto condannare Monte dei Paschi di Siena spa, ex artt. 1228 e 2033 c.c. alla restituzione al sig. [REDACTED] del controvalore in € di 180.000 US dollari, all'interesse del 8,375% annuo, oltre ad interessi legali dalla scadenza al saldo; in via subordinata: accertare l'inadempimento al contratto di cui all'atto introduttivo per fatto e colpa del Monte dei Paschi spa ex artt. 1218, 1175, 1176 e 1375 c.c. e per l'effetto dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di compravendita dei titoli e condannare Monte dei Paschi spa alla corresponsione in favore del sig. [REDACTED] della somma del controvalore in euro di 180.000 US dollari, all'interesse del 8,3755 annuo, oltre ad interessi legali dalla data della scadenza al saldo. Vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i giudizi”.

Parte appellata : “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare la sentenza appellata, rigettando l'appello proposto dal Signor [REDACTED] [REDACTED]. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Livorno con la sentenza impugnata (sentenza n. 845/06 in data 06/06 – 27/06/2006) rigettava le domande proposte da [REDACTED] nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena (d'ora in avanti per brevità anche MPS), e compensava le spese di lite. Lo [REDACTED] aveva chiesto dichiararsi la nullità o pronunciarsi l'annullamento del contratto di compravendita di obbligazioni Argentina per il controvalore di \$ 180.000 concluso in data 24/07/2001, e condannarsi la banca alla restituzione dell'importo investito; in subordine lo [REDACTED] aveva chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di acquisto delle obbligazioni per inadempimento di MPS, sempre con restituzione dell'importo impiegato per acquistare le obbligazioni stesse. MPS aveva contrastato il fondamento delle domande attrici.

Il Tribunale di Livorno riteneva di dover rigettare le domande dello [REDACTED] sulla base delle seguenti argomentazioni: - doveva escludersi la nullità del contratto in conformità all'orientamento manifestato dalla S.C. con sentenza n. 19024/05; - dalla documentazione in atti risultava che lo [REDACTED] aveva stipulato con MPS un contratto di intermediazione mobiliare, di deposito titoli a custodia e amministrazione (c.d. “contratto quadro”), nel quale era dato atto della consegna allo stesso del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (sottoscritto dall'attore),



nonché del rifiuto dello [REDACTED] stesso di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi di investimento; - dal doc. 1) prodotto da MPS risultava che l'ordine di acquisto delle obbligazioni Argentina era stato impartito dallo [REDACTED] per iscritto, dopo aver ricevuto dalla banca *“informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dello stesso ordine”* come risultava dal documento stesso; - l'attore aveva sostenuto di non essere stato informato della rischiosità dell'investimento; quanto emergeva dall'ordine di acquisto non era idoneo a provare che la banca avesse fatto fronte agli obblighi di informazione imposti dal Reg. Consob 11522/98 *“.... risultando la stessa una clausola di stile, che contiene un giudizio ed appare priva di precisi riferimenti alle specifiche informazioni rese, idonei a consentire al Tribunale di valutare in concreto la adeguatezza della informazione prescritta dalla legge”*; - l'obbligo di informazione si atteggiava diversamente in relazione alle caratteristiche soggettive dell'investitore, nel senso che doveva ritenersi attenuato nei confronti di un investitore particolarmente esperto che già aveva operato investimenti in titoli analoghi, e come tale presumibilmente consapevole del loro andamento; - lo [REDACTED] tra il 2000 ed il 2001 aveva acquistato obbligazioni venezuelane e ripetutamente obbligazioni argentine senza nulla lamentare; inoltre la sua esperienza e la sua propensione al rischio risultavano dal fatto che aveva acquistato in data 06/04/2001 azioni *“Thai Airways”* ed in data 24/07/2001 obbligazioni Brazil 01/06, titoli notoriamente rischiosi; - risultava significativo il fatto che in data 23/07/2001 l'attore avesse venduto obbligazioni Argentina con scadenza 2009, per reinvestire il giorno dopo nelle obbligazioni per cui è causa, aventi scadenza al 2003: tale comportamento faceva presumere che l'attore fosse consapevole del livello di rischiosità delle obbligazioni Argentina, in quanto aveva ridotto *“l'orizzonte temporale del proprio investimento”*; - non poteva, quindi, ritenersi che la banca fosse venuta meno agli obblighi di informazione, dimostrando l'andamento del rapporto che lo [REDACTED] era persona esperta e consapevole dei rischi degli investimenti che faceva; - per di più l'operazione risultava adeguata in reazione al profilo dell'investitore, anche sotto il profilo quantitativo attesa la consistenza patrimoniale destinata alle operazioni di investimento; non sussistendo una ipotesi di sollecitazione all'investimento la banca non era obbligata a consegnare il prospetto informativo; - infine doveva rilevarsi la mancanza di prova circa il nesso causale fra l'inadempimento ascritto a MPS ed il danno lamentato, in quanto risultava che anche successivamente all'investimento de



quo lo [REDACTED] aveva continuato ad investire in titoli altamente rischiosi (obbligazioni Brazil 9 00/05 in data 02/04/2002), sicché non poteva affermarsi che in presenza delle informazioni asseritamente non ricevute si sarebbe astenuto dall'investimento in discussione.

Avverso tale sentenza proponeva appello [REDACTED], proponendo i seguenti motivi:

- la motivazione della sentenza era insufficiente e contraddittoria, in quanto era stato affermato che MPS era rimasto inadempiente rispetto all'obbligo di informazione, avendo la dicitura sull'ordine di acquisto natura di mera clausola di stile, ma tale inadempimento non era stato considerato decisivo in ordine all'accoglimento delle domande attrici; il Tribunale aveva affermato che il contenuto dell'obbligo di informazione doveva ritenersi modulato in relazione alle caratteristiche soggettive dell'investitore, ma tale impostazione era "*fortemente criticabile*" tanto che varie decisioni di merito avevano evidenziato come l'intermediario sia comunque obbligato a fornire una completa informazione; inoltre quanto affermato dal Tribunale non era conforme al disposto dell'art. 23 del D. Lgs 58/98 per il quale è onere dell'intermediario abilitato provare di aver agito con la dovuta diligenza;
- il Tribunale non aveva considerato che nel luglio del 2001, pochi giorni prima dell'investimento de quo, il *rating* delle obbligazioni Argentina era pari a "*B-negative - C*", e ciò era indice di un elevatissimo rischio di insolvenza e di prossimità dei titoli al default: non si trattava quindi di titoli semplicemente rischiosi, bensì di titoli destinati a non essere rimborsati; esso appellante aveva acquistato tali obbligazioni unicamente in quanto non era stato informato (fra esso appellante e MPS intercorreva un rapporto di "*private banking*" nell'ambito del quale si rimetteva completamente ai consigli dati dalla banca in ordine agli investimenti); inoltre il Tribunale, facendo riferimento alle precedenti esperienze di investimento di esso [REDACTED], aveva accomunato titoli con caratteristiche diverse, in quanto alcuni ("Thai Airways", Brazil e obbligazioni venezuelane) erano forse più rischiosi di altri, mentre le obbligazioni argentina erano certamente destinate al *default*;
- il Tribunale di Livorno aveva errato nel ritenere adeguata l'operazione di investimento in discussione, in considerazione dei precedenti investimenti: dato che MPS era venuto meno agli obblighi di informazione, l'investimento doveva ritenersi inadeguato;



- escludendo la possibilità della dedotta nullità del contratto, il Tribunale di Livorno aveva aderito ad un orientamento “minoritario e censurabile”: la normativa in materia (Reg. Consob n. 11522 e D. Lgs. 58/98) era tesa a tutelare interessi di ordine generale e non solo del singolo investitore, per cui la violazione determinava nullità del contratto.

Per tali motivi lo ██████ chiedeva che la sentenza venisse riformata con accoglimento delle domande formulate in primo grado.

MPS si costituiva in giudizio contestando il fondamento del gravame e chiedendo la conferma della sentenza. In fatto ribadiva di aver agito nella vicenda come semplice intermediaria in quanto le obbligazione *de quibus* erano state acquistate sul mercato per conto terzi in quanto non erano nel portafoglio della banca: ciò provava la sua perfetta buona fede, dato che si era limitata a dare seguito ad un ordine dello ██████. In ordine al profilo di investitore dello ██████ la banca appellata faceva ulteriormente rilevare le seguenti circostanze: a) lo ██████, quando nel 1999 aveva perfezionato con MPS il “*Contratto di intermediazione mobiliare*” ed il “*Contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione*”, era già titolare di un dossier titoli presso la Raffeisen Bank in Svizzera; b) era un lettore abituale de “Il Sole 24 Ore” e, a suo dire, frequentava personaggi dell' alta finanza con i quali scambiava pareri; c) il suo saldo creditore aveva raggiunto nel maggio 2000 quasi quota L. 800.000.000, ed insieme alla sig.ra Chemello Tschan era cointestatario di altri dossier titoli (oltre a quello in Svizzera); d) che lo ██████ fosse un investitore esperto era dimostrato anche dal fatto che nel novembre 2003, aprendo un nuovo *dossier* titoli e ricevendo il “*Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari*”, aveva reso dichiarazioni circa gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio che lo collocavano in un' ottica spiccatamente speculativa, ed aveva affermato di avere “*esperienza finanziaria approfondita*”; e) aveva acquistato quote di Fondi comuni prevalentemente azionari, e nel suo *dossier* titoli (n. 8074), al pari di quello intestato alla sig.ra Tschan (n. 7348) erano state inserite azioni di vario tipo (Thai Airways – F., E- Biscom, Fimeccanica) e obbligazioni Venezuela 27 – 9,25% per circa \$ 55.000, obbligazioni Argentina 2009 9% per circa \$ 200.000, obbligazioni Argentina 17 – 11,375% per circa \$ 100.000 e obbligazioni Argentina 97/09 per circa D.M. 200.000; anche nel 2002, poi, aveva investito in titoli di paesi emergenti. Ribadiva comunque la banca che quando lo ██████ aveva deciso di disinvestire obbligazioni Argentina per acquistarne altre a più breve scadenza era stato avvertito,



seppur non ve ne fosse bisogno, dei rischi connessi a tali titoli, rischi che del resto erano evidenziati dall' elevato rendimento. In diritto MPS faceva rilevare che lo [REDACTED] aveva, nella sostanza, proposto due domande: 1) la prima di "nullità e/o l' inefficacia e/o l' annullamento" del contratto di acquisto delle obbligazioni *de quibus*; 2) la seconda di accertamento dell' inadempimento della banca con conseguente risoluzione del contratto. I rimedi esperiti però – osservava MPS – erano inappropriati in relazione a quanto contestato in quanto la nullità, l' annullamento e la risoluzione erano stati invocati per un contratto nel quale la banca non era stata mai parte (essa banca aveva acquistato le obbligazioni sul mercato per conto terzi); inoltre in ordine alla possibilità o meno di configurare una nullità il Tribunale non aveva seguito un orientamento minoritario bensì quello fatto proprio da Cass. 19024/05 e dalle successive sentenze della S.C. a S.U. 26724/07 e 26725/07; in tali sentenze la S.C. aveva chiarito che una domanda di risoluzione potrebbe essere riferita al solo "contratto quadro" per violazione degli obblighi con lo stesso assunto, ed in effetti non aveva senso invocare la risoluzione per l' acquisto "a valle", ponendosi gli obblighi di informazione nella fase che lo precede e non in quella di esecuzione. Osservava poi MPS che lo [REDACTED] non aveva mai proposto una domanda di risarcimento danni, per cui la sua impostazione in diritto doveva ritenersi del tutto errata. MPS osservava infine che i motivi di gravame non erano tali da inficiare la decisione che era corretta, salvo laddove vi era affermato che la dichiarazione con la quale lo [REDACTED], impartendo l' ordine, aveva di essere stato adeguatamente informato era ininfluente trattandosi di clausola di stile.

All' udienza del 20/09/2011 il difensore di [REDACTED] dichiarava che lo stesso era deceduto in data 24/05/2008, e si costituiva volontariamente in prosecuzione [REDACTED], coniuge dello [REDACTED], e sua unica erede come da documentazione che veniva prodotta. All' udienza del 06/11/2012 le parti precisavano le conclusioni così come trascritte in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerate le difese svolte in primo grado da MPS ed in questa sede di gravame ripetute, poiché la non esperibilità in diritto dei rimedi esperiti da [REDACTED] (ora [REDACTED]) potrebbe rendere in tutto od in parte inconferenti i motivi di gravame, occorre puntualizzare le domande proposte dalla parte attrice. Le domande, tutte riferite al contratto di acquisto di obbligazioni Argentina in data 24/07/2001, in



ordine gradato sono le seguenti: a) dichiarare “la nullità e/o inefficacia e/o annullare il contratto, con condanna di MPS a restituire il controvalore in euro dell' importo investito; b) dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento di MPS con lo stesso effetto restitutorio.

L' appellato MPS ha sostenuto di essere priva di legittimazione passiva in ordine a tali domande in quanto, dando seguito all' ordine dello [REDACTED], avrebbe acquistato per lo stesso le obbligazioni sul mercato, sicché la compravendita sarebbe avvenuta fra lo [REDACTED] ed un (non meglio precisato) terzo. In effetti dall' ordine 24/07/2001 risulta che la banca doveva acquistare le obbligazioni “conto terzi” sul mercato ad un determinato prezzo massimo. Non risulta, però, che la banca abbia agito in rappresentanza del cliente, sicché l' operazione appare riconducibile alla figura della commissione (art. 1731 c.c.): la banca acquistò sul mercato le obbligazioni per conto dello [REDACTED] cui poi le trasferì. Quanto rilevato da MPS è quindi inconferente agli effetti della dedotta questione di “*legittimazione passiva*” (concetto questo, per altro, richiamato impropriamente da MPS, avendo questo piuttosto dedotto una questione di merito attinente alla titolarità del rapporto), in quanto vi fu un trasferimento delle obbligazioni da MPS a [REDACTED]. La modalità di acquisizione delle obbligazioni (non in contropartita diretta) semmai, occorrendo, potrebbe rilevare per escludere che la banca abbia voluto disfarsi di titoli pericolosi già presenti nel suo portafoglio.

Conviene esaminare partitamente i dedotti profili di invalidità del contratto.

### **Nullità**

Il Tribunale di Livorno ha escluso che possa configurarsi una nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni Argentina per violazione da parte della banca dei doveri di comportamento derivanti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico Finanza) e dal Regolamento Consob 11522 del 01/07/1998, con una motivazione *per relationem*. Ha infatti richiamato Cass. 19024/05 riportandone la massima. Secondo l' appellante il primo giudice avrebbe errato seguendo un orientamento giurisprudenziale “minoritario e censurabile”, ed omettendo di considerare che le norme in materia sono poste non solo nell' interesse del singolo investitore, bensì della collettività attenendo alla tutela del risparmio. Il problema (che non è quello del carattere minoritario o meno dell' orientamento seguito, bensì della sua correttezza) ha trovato poi soluzione, nel senso della conferma della impostazione seguita in sentenza, in successive sentenze della S.C. a S.U. ( 26724/07 e 26725/07). Sia sufficiente ricordare come Cass. 26725/07, dopo aver evidenziato la distinzione fra



norme di comportamento e norme di validità degli atti negoziali, abbia affermato che nel settore della intermediazione finanziaria “... non è dato assolutamente rinvenire indici univoci dell' intenzione del legislatore di trattare sempre e comunque le regole di comportamento, ivi comprese quelle concernenti i doveri d' informazione dell' altro contraente, alla stregua di validità degli atti” (così in motivazione). Essendo tale consolidatissimo orientamento del tutto condivisibile, deve concludersi che erroneamente è stata chiesta declaratoria di nullità del contratto, da prescindere dalla violazione o meno di norme di comportamento da parte di MPS.

### **Annullamento**

Ancora più breve è il discorso sulla domanda di annullamento formulata dall' appellante richiamando, in maniera non pertinente, anche gli artt. 1418 e 1469 bis n. 18 c.c. (testo previgente). Non si vede come potrebbe essere annullato un contratto quale quello in discussione, per violazione dei doveri di informazione, quando non è nemmeno dedotto un vizio del consenso riconducibile al comportamento della banca.

### **Risoluzione per inadempimento**


Come si è detto tale domanda concerne il contratto di acquisto delle obbligazioni Argentina e non il “contratto quadro”, ovvero sia il contratto destinato a disciplinare la prestazione da parte dell' intermediario dei servizi di investimento (art. 23 D.Lgs. 58/98 e 30 del Regolamento Consob n. 11522/98). Il rilievo è decisivo nel senso del non fondamento della domanda di risoluzione, per come proposta, in quanto il comportamento ascritto a MPS come inadempimento attiene ad un momento precedente la conclusione del contratto avente ad oggetto le obbligazioni Argentina. Per effetto del “contratto quadro” si costituisce fra intermediario ed investitore un determinato rapporto nell' ambito del quale si inseriscono “a valle” le singole prestazioni, e nella prestazione dei servizi di investimento gli intermediari devono seguire le norme di comportamento di legge e regolamentari delle quali si è detto. Una violazione delle norme di comportamento potrebbe giustificare la risoluzione per inadempimento del “contratto quadro” e non anche di un contratto di acquisto di prodotti finanziari, in quanto per questo secondo un inadempimento potrebbe essere affermato solo in relazione alle obbligazioni che da esso scaturiscono dopo il suo perfezionamento. Anche la S.C. con la nota (e già ricordata) sentenza a S.U. 19 dicembre 2007 n. 26725 ha avuto modo di precisare che l' inosservanza da parte dell' intermediario delle norme di comportamento derivanti dalla legge e dal “contratto quadro” può portare alla risoluzione di questo ove ricorra il requisito legale della



gravità oltre che al risarcimento del danno (“... *La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso*” così Cass. 26725/2007 in motivazione).

Il ragionamento della parte appellante è erroneo in quanto confonde due piani diversi: uno è quello delle obbligazioni che nascono dal c.d. contratto quadro (ancora la ricordata sentenza delle SS.UU. “... *Dal 'contratto quadro', cui può darsi il nome di contratto d'intermediazione finanziaria e che per alcuni aspetti può essere accostato alla figura del mandato, derivano dunque obblighi e diritti reciproci dell'intermediario e del cliente. Le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, benché possano a loro volta consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione ...*”), l'altro è quello delle obbligazioni che scaturiscono dalla specifica operazione negoziale (acquisto obbligazioni Argentina). La (pretesa) carenza nella informazione si colloca in un momento precedente alla formazione della volontà contrattuale dell'investitore circa la specifica operazione di investimento, e fatti precedenti al perfezionamento dell'accordo non possono certo essere adottati come ragione di inadempimento dell'accordo stesso, soccorrendo altri istituti quali, a seconda dei casi, l'annullamento per errore, violenza o dolo, la responsabilità ex art. 1337 c.c. o la tutela risarcitoria da responsabilità contrattuale per essere stati violati gli obblighi nascenti dal “contratto quadro” a monte. La richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento, quindi, è del tutto fuori luogo, non essendo dedotta la violazione delle obbligazioni che nascono dal perfezionarsi del contratto (lo ██████ voleva acquistare obbligazioni Argentina di quel tipo, ad un determinato prezzo massimo, e la banca gli ha procurato tali obbligazioni al prezzo voluto inserendole nel suo *dossier* titoli).

Per tali ragioni tutti i motivi di gravame, in quanto tesi a censurare la sentenza nella parte in cui ha escluso la violazione da parte di MPS di doveri di comportamento,




appaiono inconferenti. Deve, per completezza, sottolinearsi che mai lo [REDACTED] ha proposto una domanda di risarcimento danni per violazione dei doveri di comportamento, essendosi limitato a domande restitutorie correlate alle richieste pronunzie di nullità/annullamento/risoluzione.

Segue il rigetto del gravame. Attesa la sua soccombenza, l' appellante deve essere condannata a rimborsare a MPS le spese del grado che si liquidano in complessivi € 10.740,00 oltre accessori di legge. Al riguardo deve rilevarsi che con l' art. 9 del D.L. 1/2012 convertito con L. 27/2012 "Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico" e nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il compenso deve essere determinato sulla base di parametri definiti con decreto ministeriale. Con D.M. 20 luglio 2012 n. 140 (applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore – art. 41) sono stati dettati tali parametri, ed in conformità ad essi, considerato il valore della presente causa rientrante nello scaglione da € 100.001,00 a € 500.000,00, e ritenuto applicabile per le tre fasi di studio, introduttiva e decisoria il valore medio di liquidazione, considerato altresì l' aumento del 20% per essersi svolta la controversia dinanzi alla Corte d' appello, le spese a favore della parte vincitrice devono essere liquidate come sopra.

P.Q.M.

rigetta l' appello proposto da [REDACTED] e poi da [REDACTED] quale sua unica erede nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 845/06 in data 06/06 – 27/06/2006; condanna l' appellante [REDACTED] a rimborsare all' appellata Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. le spese del grado in complessivi € 10.740,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Firenze in camera di consiglio il 30/01/2013 su relazione del consigliere dott. Pietro Mascagni.

Il Consigliere est.



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

il 20 FEB. 2013

  
Dr.ssa Serena Baldi